

Messaggio

numero	4465
data	6 dicembre 1995
dipartimento	Finanze e economia

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 4 dicembre 1995 presentata nella forma elaborata e urgente dalla Commissione della gestione e delle finanze relativa al contenimento delle spese per il personale nell'anno 1996

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,
il 4 dicembre 1995 la Commissione della gestione e delle finanze ha presentato una iniziativa parlamentare elaborata con la quale propone, come già fu il caso per il 1993 e per il 1994, l' applicazione di un riconoscimento solo parziale della compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli enti sussidiati.

1. LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta dalla Commissione ricalca il modello già applicato nel 1993: si prevede infatti un riconoscimento completo del rincaro medio annuo a fine novembre (pari all' 1.9% sulla base dei dati forniti dall' Ufficio federale di statistica) solo fino ad un salario lordo di 60' 000.-- franchi. Oltre tale limite verrà riconosciuto un importo fisso pari a 1' 140.-- franchi annui (1.9% di 60' 000.-- franchi).

2. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, nelle Linee direttive e nel Piano finanziario e nel Messaggio che accompagna il Preventivo 1996, ha indicato, fra le scelte di priorità nel settore delle spese del personale, il mantenimento del potere d' acquisto degli stipendi procedendo per contro a riduzioni selettive degli effettivi in particolare ricorrendo a misure di razionalizzazione, all' abbandono di compiti e a privatizzazioni.

Alla luce delle discussioni avvenute in Commissione della gestione e delle finanze, e preso atto delle posizioni assunte da numerosi partner sociali sul tema della compensazione del rincaro nel nostro Cantone e a livello nazionale, malgrado l' opposizione delle tre organizzazioni del personale dello Stato, il Consiglio di Stato ritiene di poter aderire al principio di una compensazione parziale del rincaro anche per l' anno 1996.

Il Consiglio di Stato ritiene però che questa adesione di principio vada subordinata ad alcune precise condizioni, che vengono qui di seguito elencate:

1. Considerato come ormai sia la terza volta sull' arco di quattro anni che la compensazione integrale del rincaro non viene più concessa ai dipendenti dello Stato, il nostro Consiglio reputa che non sarà più possibile, in futuro, derogare ulteriormente al principio stabilito dalla legge concernente l' adeguamento degli stipendi al rincaro. A questo punto sarebbe più coerente una modifica della legge, ed in particolare del suo articolo 2 in modo tale da trasferire al Consiglio di Stato la facoltà di derogare al principio della compensazione automatica ed integrale del rincaro qualora la situazione economica o la situazione finanziaria dello Stato lo giustificassero. Sull' opportunità di questa modifica, per ora il Consiglio di Stato non si pronuncia.
2. Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che le modalità di concessione parziale del rincaro ai dipendenti dello Stato proposte dall' iniziativa della Commissione della gestione debbano essere modificate nel senso che l' adeguamento degli stipendi debba essere limitato all' 1% per tutti i dipendenti senza distinzione del salario lordo percepito. Questa compensazione parziale corrisponde al riconoscimento del 50% del rincaro integrale (1.93%). Questa misura permette anche di considerare la volontà della Commissione della gestione di compensare la parte di rincaro determinata dall' introduzione dell' IVA con effetto dal 1° gennaio 1995. Va inoltre sottolineato che questa formula di compensazione non produce ulteriori distorsioni della scala stipendi

e che è pertanto coerente con gli intendimenti contenuti nella mozione inoltrata nel 1994 dall' on. G. Anastasi in tema di compensazione parziale del rincaro. Per quanto attiene alla protezione dei redditi bassi va notato come una parte importante del personale in giovane età sia comunque tuttora al beneficio degli aumenti annuali che garantiscono comunque un miglioramento reale dello stipendio percepito per rapporto a quello dell' anno precedente. Il numero dei beneficiari di scatti annuali nel 1996 è quantificato a ca. 2' 700 casi.

3. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

La compensazione parziale del rincaro nella misura dell' 1% comporta una riduzione della spesa per rapporto a quanto effettivamente necessario pari a ca. 7 mio. di franchi. In questa valutazione non è considerato l' effetto indiretto determinato dall' applicazione della compensazione parziale del rincaro applicata agli istituti ed agli enti sussidiati dallo Stato.

4. EFFETTO RETROATTIVO

Si rinvia a questo proposito all' allegata nota del Consulente giuridico del Consiglio di Stato.

5. CONCLUSIONI

Per le ragioni sopra esposte ed alle condizioni indicate nel presente messaggio, il Consiglio di Stato è disposto a dare la sua adesione alla proposta di compensazione parziale del rincaro ai dipendenti dello Stato per l' anno 1996.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la compensazione del rincaro ai dipendenti dello Stato e degli Enti sussidiati per l' anno 1996

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
- visto il messaggio 6 dicembre 1995 n. 4465 del Consiglio di Stato,
d e c r e t a :

Articolo 1

¹ Per l' anno 1996 è concessa la compensazione parziale del rincaro per gli stipendi e le rendite di cui alla Legge concernente l' adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro (del 10 giugno 1985) nella misura dell' 1 %.

² Il Consiglio di Stato adegua la scala stipendi ed emana le necessarie disposizioni esecutive.

³ Per quanto non regolato dal presente decreto, sono applicabili le norme della Legge concernente l' adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985.

Articolo 2

I provvedimenti del presente decreto legislativo si applicano, per il tramite del riconoscimento delle spese sussidiabili, anche a tutti i contributi di gestione versati dallo Stato e contabilizzati nel gruppo di spesa 36.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1996.

RINCARO 1996

1.- Gli articoli 1 e 2 della legge concernente l' adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985 (RL 1a.55b) sanciscono il principio della

compensazione automatica e integrale degli stipendi e delle pensioni dei dipendenti dello Stato all' indice nazionale dei prezzi (evoluzione su base annua alla fine del mese di novembre). Al Consiglio di Stato è attribuito il compito di adeguare gli importi relativi mediante decreto esecutivo, con applicazione a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo: la normativa attuale non concede alcun margine di apprezzamento, delegando esclusivamente all' Esecutivo l' applicazione puntuale di precise norme di legge.

2.- In linea di principio i diritti dei funzionari nei confronti dello Stato quale datore di lavoro possono essere modificati dal legislatore e poco importa a tal riguardo che essi tendano al pagamento del salario, delle pensioni o di indennità: essi, per conseguenza, non costituiscono diritti acquisiti (Grisel, Trait de droits administratifs, pag. 593; DTF 118 Ia 255/256, 117 V 235).

In queste circostanze un decreto legislativo, analogo a quello del 15 dicembre 1992 (RL 1a.55d), che limiti la compensazione integrale del rincaro appare legittimo anche se contempla un effetto retroattivo che deve evidentemente essere limitato nel tempo in modo ragionevole (RDT 1982 n. 99); si noti a tal riguardo che il citato decreto legislativo del 1992 è stato pubblicato sul BU del 22 gennaio 1993 ed è entrato in vigore con effetto (retroattivo) al 1° gennaio 1993.

3.- Per tener conto delle aspettative che i dipendenti dello Stato hanno riposto nell' adeguamento dello stipendio al rincaro sulla base della legge del 10 giugno 1985 e del decreto legislativo del 15 dicembre 1992, i cui provvedimenti hanno avuto effetto fino al 1995 (art. 1 cpv. 3), si potrebbe rinunciare ad un' applicazione retroattiva del nuovo decreto legislativo che limita la compensazione integrale del rincaro. Avuto riguardo al fatto che questo decreto legislativo verrà verosimilmente adottato nel corso del mese di dicembre e che il termine di referendum scadrà nel corso del mese di gennaio, esso potrebbe quindi entrare in vigore il 1° febbraio 1996, consentendo in tal modo che il rincaro venga integralmente compensato (in ossequio alla legge del 1985) durante il mese di gennaio del 1996; il nuovo DL dovrebbe evidentemente contenere una norma speciale che deroghi a quella dell' art. 2 della legge del 1985, secondo la quale l' adeguamento degli stipendi è stabilito dal Consiglio di Stato al 1° gennaio di ogni ann. Ma questa soluzione comporterebbe difficoltà pratiche non indifferenti per un risultato quasi insignificante che non sarebbe nemmeno sorretto dalla necessità di non disattendere il principio dell' irretroattività: come già s' è visto, una retroattività ragionevolmente limitata nel tempo è infatti consentita se non porta pregiudizio a diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato (RDT 1982 n. 99 consid. 2).

5 dicembre 1995 - Guido Corti